Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LORIA E CASTELLO DI GODEGO
Scuole primarie e secondarie di primo grado
Via Roma, 30 – 31037 – LORIA – TREVISO
Tel. 0423-485353/755542 – Cod. mecc.TVIC824008 - Cod. fisc. 81002790269
Sito: https://www.icloriaecastellodigodego.edu.it
Mail: tvic824008@istruzione.it - PEC: tvic824008@pec.istruzione.it

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO IC LORIA E CASTELLO DI GODEGO

a.s. 2024/25

Delibera CdD n. 37 del 16 maggio 2025
Delibera CdI n. 109 del 16 maggio 2025

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato" (a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lettera i) della Legge 107/2015).
- Legge 150/2024 recante "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati", che modifica ed integra gli artt. 2,6 del D.Lgs. 62/2017.
- O.M. 3/2025 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.
- Bozza 2025 MIM delle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione".
- Nota 2867/2025 MIM recante "Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.
- Legge 104/1992 recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- D.lgs. 297/1994 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", con successive modificazioni.
- Legge 62/2000 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'Istruzione".
- Legge 170/2010 recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".
- D.lgs. 66/2017 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 107/2015.
- D.Lgs 741 del 2017 recante "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di Istruzione.
- Legge 92/2019 recante: "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica".
- DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 59/1999 (in particolare, art. 4, comma 4).
- DPR 89/2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi del D.L. 112/2008 (art. 64 comma 4) convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008.
- D.M. 254/2012 del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, recante "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
- Linee guida concernenti la Definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui l'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n°104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui l'articolo 7 del D.lgs. 66/2017
- Decreto Ministeriale 153 del 2023 Disposizione correttive al Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, 182, recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n 66."

PREMESSA

L'art. 1 del D.Lgs. N° 62/2017 afferma che la valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale dell'alunno e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo, insieme alla valutazione del processo formativo, al graduale raggiungimento dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo in coerenza con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di Istituto. La Valutazione, quindi, viene vista in un'ottica di "valutazione per l'apprendimento", in quanto utilizza le informazioni rilevate per adattare la docenza ai bisogni educativi concreti degli alunni in una prospettiva di valorizzazione dei loro talenti; essa è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti.

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

L'O.M. 3 del 9 gennaio 2025, all'art. 2 comma 1 recita: "La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo

TVIC824008 - A02D64E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004156 - 24/05/2025 - IV - E
formativo, nell'ottica della valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e dovrà, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di Istituto.
Nella bozza delle nuove Indicazioni Nazionali la valutazione nella scuola del primo ciclo viene definita come "atto di valorizzazione"; un processo educativo complesso, dinamico, collegiale e multidimensionale che accompagna lo studente nella costruzione della propria identità e nel riconoscimento delle proprie potenzialità.
Essa, in quanto atto pedagogico, culturale e regolativo, pone al centro la valorizzazione dello studente riconoscendo la sua unicità e diviene strumento fondamentale per far emergere progressi, criticità e potenzialità inespresse, al fine di promuovere il successo formativo di ciascuno nel riconoscere il proprio potenziale, la scoperta dei propri talenti e le proprie vocazioni, il sostegno della crescita in una prospettiva di promozione all'interno di una relazione educativa significativa con i saperi e con gli insegnanti.
In questa prospettiva, valutare significa accompagnare, promuovere fiducia nelle proprie capacità e alimentare il desiderio di crescere e di apprendere.

CARATTERE DELLA VALUTAZIONE

• *sommativo* (certificativo) e si esplicita nei bilanci di fine quadrimestre, di fine anno scolastico, di fine ciclo e negli esami di stato.
• *formativo* (conoscitivo) e si esplica lungo l'intero percorso educativo: descrive, accompagna, promuove l'apprendimento, in modo che ognuno possa superare le proprie difficoltà e facilita l'attivazione del processo di autovalutazione degli studenti e coinvolge in modo più consapevole i genitori
L'intero processo di valutazione è:
• *graduale* in quanto accompagna progressivamente i percorsi di crescita e di apprendimento
• *sistematico* in quanto viene attuato come riscontro regolare e attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove un bilancio critico su quelle condotte a termine.
• *partecipato* in quanto promuove nello studente l'autovalutazione.

FASI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione in itinere si attua sistematicamente durante l'anno scolastico attraverso prove di verifica condivise e variamente strutturate.
Nelle sue diverse articolazioni la valutazione permette di cogliere il percorso di apprendimento nel suo farsi, valorizzando la dimensione processuale e dinamica dell'apprendimento, e di restituire agli alunni e alle famiglie una visione chiara del cammino intrapreso, ponendosi quindi come strumento di dialogo continuo tra docenti e alunni, tra scuola e famiglia.
La valutazione, quindi, si configura come un processo sistematico e in continuo divenire che coinvolge tanto l'agire professionale dei docenti, quanto il benessere e la crescita degli studenti.
Il processo di valutazione prevede alcune fasi fondamentali:
• **iniziale o diagnostica** è effettuata dal singolo docente per un'analisi della situazione iniziale dei requisiti di base relativi a ciascuna disciplina;
• **formativa** finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento per una valutazione in itinere che svolga una funzione di stimolo al miglioramento continuo e permetta di attivare percorsi adeguati alle difficoltà riscontrate o alle potenzialità espresse. Favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di recupero e rinforzo;
• **periodica (intermedia/sommativa)**, effettuata dal Consiglio di classe - o dal team - presieduto dal D.S., o da suo delegato, per attribuire, in sede di scrutinio intermedio, la valutazione dei risultati e per la compilazione della scheda personale relativa al primo quadrimestre, da notificare alle famiglie.
• **periodica(finale/sommativa),** effettuata dal Consiglio di classe - o dal team - presieduto dal D.S., o da suo delegato, per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell'alunno, tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi ed attribuire, in sede di scrutinio finale, la valutazione delle competenze acquisite;
• **periodica(finale/sommativa)** per l'ammissione degli alunni di classe terza all'Esame di Stato a fine del primo ciclo dell'istruzione;
• **Esame di stato** a conclusione del primo ciclo di istruzione;
• **Certificazione finale delle competenze** in uscita per gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria

e delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado.
TVIC824008 - A02D64E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004156 - 24/05/2025 - IV - E

NUOVA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'O.M. 3 del 9 gennaio 2025 interviene sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione Civica, di cui alla Legge 92/2019, sostituendo i giudizi descrittivi con i giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.
L'art. 2 della suddetta Ordinanza recita "I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo, ivi compreso l'insegnamento dell'Educazione Civica, di cui alla Legge 92/2019, sono, in ordine decrescente:

a) ottimo
b) distinto
c) buono
d) discreto
e) sufficiente
f) non sufficiente

Essi vengono così definiti:
OTTIMO: l'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza.
È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale.
Si esprime correttamente con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
DISTINTO: l'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse.
È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili.
Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio e capacità di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
BUONO: l'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi.
Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.
DISCRETO: l'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza.
Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.
SUFFICIENTE: l'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente.
È in grado di applicare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza.
Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.
NON SUFFICIENTE: l'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente.
Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti.
Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.

Rimangono confermate le norme sulla valutazione del comportamento (giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza), sulla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica/attività alternativa (giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti con nota separata dal documento di valutazione) e sul giudizio globale (descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito).

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA

La valutazione finale, riferita al profitto di ogni alunno, sarà espressa a maggioranza dal Consiglio di

TVIC824008 - A02D64E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004156 - 24/05/2025 - IV - E
• Presenza di progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, in relazione al vissuto;
• Impegno ed interesse;
• Recupero nelle discipline nelle quali sono stati programmati interventi compensativi;
• Presenza di progressi compiuti nella maggioranza delle discipline nel percorso scolastico;
• Particolari e documentate situazioni personali;
• Progressi nel livello di maturazione personale.

ESAMI

Il giudizio di idoneità all'esame conclusivo sarà espresso dal Consiglio di classe in decimi e terrà conto dei seguenti criteri:

•Impegno
•Interesse
•Preparazione culturale
•Progressione nelle competenze
•Eccellenze in ambiti specifici (concorsi, gare, progetti…)

Relativamente agli Esami di Stato, si precisa che per la valutazione degli alunni in fascia debole, i Consigli devono:

• Predisporre competenze minime;
• Graduare le prove in modo da permettere la valutazione secondo le competenze minime prefissate;
• Esprimere una valutazione riferita alle competenze minime prefissate;
• Considerare il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado" (art.3 DPR 122/2009)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Lo strumento di comunicazione del processo valutativo intermedio e finale è il Documento di Valutazione, restituito ai genitori nei mesi di febbraio e giugno ed integrato e preceduto da colloqui individuali. Le famiglie degli alunni di scuola primaria e secondaria possono accedere on-line alle schede di valutazione dei propri figli attraverso l'apposita funzione del registro elettronico "Nuvola".

Il documento di valutazione per la scuola primaria fa riferimento all'esempio n° 1 delle "Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella secondaria di primo grado", emanate dal MIM con prot. n. 2867 del 23 gennaio 2025; esso riporta per ciascuna disciplina il giudizio sintetico e la relativa descrizione come indicato nell'Allegato a dell'O.M. 3/25.

DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO
Matematica	Buono	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.
Italiano	Ottimo	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale. Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
…	…	…

TVIC824008 - A02D64E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004156 - 24/05/2025 - IV - E

Scuola Primaria

L'Ordinanza Ministeriale n°3 del 9 gennaio 2025, all'art. 1, comma 1, stabilisce che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria sia definita tramite giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione: ottimo-distinto-buono-discreto-sufficiente-non sufficiente (O.M. 3/25, art. 3 comma 2).

Valutazione in itinere

La valutazione in itinere si esprime attraverso i giudizi sintetici.
Tutte le valutazioni in itinere saranno espresse esclusivamente attraverso giudizi sintetici, in ogni forma e contesto valutativo all'interno della scuola primaria.
L'obiettivo è sostenere e documentare il percorso di crescita di ogni alunno, valorizzando le sue potenzialità e favorendo il miglioramento continuo.
Vedi "Rubrica valutativa per la valutazione in itinere nella scuola primaria" in allegato.
Si definisce il numero minimo di valutazioni per quadrimestre:

- Almeno due per le educazioni, storia, geografia, scienze, religione e inglese in prima e seconda primaria; almeno due per le educazioni e tre per storia, geografia, scienze ed inglese in terza primaria;
- Almeno tre per inglese in quarta e quinta primaria;
- Almeno 4 per italiano e matematica in tutte le classi di scuola primaria.

Comportamento

Per il comportamento si utilizza il giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Vedi "Rubrica valutazione comportamento scuola primaria" in allegato.

Per la religione cattolica/attività alternativa ci si riferisce al giudizio sintetico espresso in una nota separata dai documenti di valutazione.

Scuola secondaria I grado

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal Consiglio di classe.
Il numero di verifiche per ogni disciplina è stabilito a livello di dipartimento e viene confermato annualmente.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, compresa la valutazione dell'Esame di Stato, è espressa in decimi.

Aspetti comuni della valutazione

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni e quelli incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

ELEMENTI CONOSCITIVI PER LA VALUTAZIONE

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno, mediante un format condiviso collegialmente.

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

SCUOLA PRIMARIA

Per la valutazione del comportamento nulla cambia in merito alla scuola primaria.
La valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico che fa riferimento alle competenze di cittadinanza, riportato nel documento di valutazione.

La legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Così come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell'articolo 4 del DPR 275/1999, i criteri di valutazione (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.
Il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari.
Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curricolo.

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Vedi "Rubrica valutazione comportamento scuola secondaria in allegato" in allegato

Per la scuola secondaria, se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico.
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal Consiglio di classe.

EDUCAZIONE CIVICA

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito dell'educazione civica , come previsto dalle Linee Guida per l'Educazione Civica del 7 settembre 2024: saranno oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, è stato individuato un docente coordinatore dell'insegnamento che formulerà una proposta di valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team o del Consiglio di Classe.
Le griglie di valutazione, elaborate dai referenti dei due ordini dell'educazione civica , saranno uno degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.

DOCENTI DI SOSTEGNO

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

RELIGIONE CATTOLICA

Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, essa è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze nel primo ciclo è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione mediante i nuovi modelli ministeriali e ha valore orientativo verso la scuola del secondo ciclo.

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'

TVIC824008 - A02D64E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004156 - 24/05/2025 - IV - E
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Personalizzato.
In sintesi:
1) la valutazione è effettuata dai docenti;
2) sulla base del PEI (dove sono indicati i punti di forza dell'allievo, ma anche i punti di debolezza e, da ultimo, le condizioni di contesto che possono ostacolare o favorire lo sviluppo della persona e degli apprendimenti), sono indicate le discipline ove si adottano personalizzazioni e i rispettivi criteri;
3) il principio guida della valutazione è " il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai suoi livelli di apprendimento iniziali" ;
4) sono consentiti strumenti compensativi e prove equipollenti.
I commi 1 e 2 del d.lgs. 66/17 sono particolarmente importanti perché chiariscono che le modalità di valutazione restano nella facoltà dei docenti e che, sulla base del PEI, si indicano le discipline per le quali la valutazione è personalizzata e " si esplicita" il perché e il come di essa.
All''articolo 7, comma 2 lettera d) del decreto legislativo 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 96 del 2019, è scritto infatti che il PEI "esplicita le modalità di sostegno didattico, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata".

Per lo svolgimento dell'Esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi dell'alunno con disabilità, in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le alunne e gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato, di cui all'art. 7 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo sviluppo dello svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
Agli alunni con disabilità che non si presentano all'Esame di Stato viene rilasciato un Attestato di Credito Formativo; tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado, ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche come percorsi integrati di istruzione e formazione.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate (Invalsi).
Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova, ovvero esonero della prova.

La certificazione delle competenze per il primo ciclo è regolata dal decreto legislativo 62/2017, articolo 9 e dal conseguente DM 742/17.

Il modello nazionale del primo ciclo è unico e non modificabile e va pertanto utilizzato anche per alunne e alunni con disabilità. Poiché per loro la valutazione degli apprendimenti, in qualsiasi forma venga proposta, deve essere sempre coerente con il il PEI, il DM 742/17 consente di intervenire con annotazioni che rapportino il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici,intervenendo sia rispetto alle competenze e ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.
Certificare le competenze spetta al team docente e al Consiglio di Classe e non al GLO; tuttavia, nella sezione 10 del modello del PEI, si possono definire le note esplicative da inserire nella certificazione, riguardanti:

- la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una Progettazione Didattica in cui gli interventi sul curriculum presuppongono un eventuale personalizzazione del percorso per alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;
- la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della

- la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.

In alcuni casi il modello di certificazione ufficiale, se assolutamente non compatibile con il PEI, può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo i livelli di competenze effettivamente rilevabili.

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella Scuola Primaria dai docenti contitolari della classe e nella Scuola Secondaria di primo grado dal Consiglio di classe. Le Istituzioni scolastiche sono tenute ad adottare le modalità che consentono agli alunni di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, di cui alla legge 170/2010 e alle Linee guida del 2011, indicati nel piano didattico personalizzato.

Lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione degli alunni con DSA deve essere coerente con gli obiettivi, le modalità e gli strumenti indicati nel PDP.

Come precisato nel decreto DM del 3 ottobre del 2017,n.741, è applicativo del decreto legislativo 62/2017, la Commissione d'esame può:

- riservare tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte;
- consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati previsti dal PDP, siano già utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento all'esame di stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunno la cui certificazione di *disturbo specifico di apprendimento* abbia previsto l'esonero dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di quella scritta.

Per l'alunno la cui certificazione di DSA abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone , se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di stato.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto con valore equivalente.

Nel diploma finale gli alunni, con DSA, che superano l'esame non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove nei tabelloni affissi all'albo d' Istituto.

Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate/Invalsi di cui agli articoli 4-7 del decreto legislativo 62 del 2017 . Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.

Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI SCUOLA PRIMARIA

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e si svolgono con le seguenti modalità:

• In sede di Consiglio di classe ciascun insegnante propone un giudizio sintetico per la per la propria disciplina;

• Le proposte di ogni docente, in sede di scrutinio, dovranno essere riferite ai 6 giudizi e devono tener conto degli indicatori riportati e delle griglie di valutazione disciplinare elaborate collegialmente; esse devono scaturire da un congruo numero di verifiche scritte e orali – stabilite dal Collegio dei Docenti - chiaramente espresse attraverso le valutazioni periodiche riportate sul registro elettronico.

• I docenti di sostegno partecipano agli scrutini di tutti gli alunni;

• Il Consiglio è chiamato ad esprimersi su tutte le valutazioni e in particolare ad esprimersi sui giudizi

TVIC824008 - A02D64E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004156 - 24/05/2025 - IV - E
negativi è necessario registrare nel verbale sia il giudizio di presentazione del docente, sia quello del Consiglio.
• Su proposta del coordinatore di classe e in base ai criteri stabiliti dal Collegio Docenti, si attribuiscono le valutazioni sul comportamento.
• Su proposta del coordinatore di classe di Ed. Civica e in base ai criteri stabiliti dal Collegio Docenti, si attribuiscono le valutazioni sulla disciplina
• Il Consiglio di classe nello scrutinio finale deve motivare (a verbale) la decisione assunta di promuovere alla classe successiva alunni con difficoltà.
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e si svolgono con le seguenti modalità:
• In sede di Consiglio di classe ciascun insegnante propone un voto espresso in decimi per la propria disciplina;
• Le proposte di voto di ogni docente, in sede di scrutinio, dovranno essere riferite alla misurazione espressa da <5 a 10 e devono tener conto degli indicatori riportati e delle griglie di valutazione disciplinare elaborate collegialmente; esse devono scaturire da un congruo numero di verifiche scritte e orali chiaramente espresse attraverso i voti presenti sul registro elettronico.
• I docenti di sostegno partecipano agli scrutini di tutti gli alunni;
• Il Consiglio è chiamato ad esprimersi su tutte le valutazioni e in particolare ad esprimersi sui voti negativi. È necessario registrare nel verbale sia il voto di presentazione del docente, sia quello del Consiglio.
• Su proposta del coordinatore e in base ai criteri stabiliti dal Collegio Docenti, si attribuisce il voto sul comportamento.
• Su proposta del coordinatore di classe di Ed. Civica e in base ai criteri stabiliti dal Collegio Docenti, si attribuiscono le valutazioni sulla disciplina
• Il Consiglio di classe nello scrutinio finale deve motivare (a verbale) la decisione assunta di promuovere alla classe successiva o di ammettere all'Esame di Stato, alunni con difficoltà.
• I docenti della classe in sede di scrutinio possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

COMUNICAZIONE

L'informazione circa il processo di apprendimento e gli esiti della valutazione sono comunicati alle famiglie tramite la "Scheda di Valutazione" consegnata periodicamente ai genitori (febbraio-giugno) in modalità digitale tramite il registro "Nuvola".
Durante il corso dell'anno scolastico, i colloqui in orario antimeridiano e le comunicazioni tramite lettera/mail o agenda, costituiscono uno strumento ulteriore di informazione per le famiglie sull'andamento scolastico dei propri figli, in aggiunta al registro elettronico, attraverso il quale il genitore può seguire quotidianamente la vita scolastica del proprio figlio (valutazioni, frequenza, note disciplinari, etc..). In sede di colloquio sono rese eventuali comunicazioni aggiuntive.
Alle famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva con alcune carenze e che, pertanto, dovranno esercitarsi durante il periodo estivo, sarà consegnata una nota informativa.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Scuola Primaria

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di giudizi non sufficienti in una o più discipline.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche (I quadrimestre) indichino giudizi non sufficienti in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Il Collegio dei Docenti definisce i seguenti criteri di ammissione o non ammissione alla classe o al grado di

TVIC824008 - A02D64E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004156 - 24/05/2025 - IV - E

• sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno ottenuto una valutazione SUFFICIENTE in ciascuna disciplina;
• a giudizio del Consiglio di Classe, pur presentando carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento ed insufficienze in alcune discipline, l'alunno è ammesso se valutato complessivamente sufficiente per le conoscenze e competenze acquisite nell'intero ciclo di studi, anche in considerazione delle sue capacità, o in considerazione degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea, ovvero se l'alunno ha comunque manifestato un atteggiamento positivo verso l'apprendimento, che in parte integra le conoscenze non ancora completamente acquisite;

Il Consiglio di classe, all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica documentazione.
La non ammissione deve seguire un "iter" specifico e vincolante, che richiede tempi e modalità articolate, di seguito definiti:
1) al termine degli scrutini del primo quadrimestre, sentiti i pareri di tutti i colleghi, il Consiglio di classe verbalizza quali interventi si intendono mettere in atto per favorire l'apprendimento degli alunni segnalati come casi di scarso profitto;
2) informa i genitori tramite lettera per informarli sull'andamento scolastico del proprio figlio, sulle strategie che la scuola ha deciso di adottare e per chiedere una stretta collaborazione al fine di affrontare al meglio le difficoltà emerse.
3) nel mese di maggio, nel caso in cui l'andamento scolastico degli alunni con scarso profitto faccia ipotizzare un'eventuale non ammissione alla classe successiva, il coordinatore convocherà nuovamente i genitori per informarli chiaramente della situazione.
4) durante gli scrutini del secondo quadrimestre, in presenza del Dirigente Scolastico, gli insegnanti del Consiglio di Classe valuteranno ed eventualmente formalizzeranno, con dettagliata motivazione e opportuna documentazione, la non ammissione alla classe successiva nel verbale delle operazioni di scrutinio finale.
5) Il coordinatore di classe avviserà l'ufficio di segreteria che provvederà a convocare i genitori tramite lettera (in caso di tempi ristretti la lettera sarà accompagnata da una comunicazione telefonica) per comunicare l'esito dello scrutinio prima della pubblicazione dei risultati dello scrutinio stesso.
Ai fini della validità dell'anno scolastico l'alunno deve aver frequentato le lezioni e le attività didattiche in modo che le assenze complessive non pregiudichino l'acquisizione da parte dei docenti degli elementi minimi necessari per poter procedere alla valutazione.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Il Collegio dei Docenti definisce i seguenti criteri di ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato:
• sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina;
• a giudizio del Consiglio di Classe, pur presentando carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento ed insufficienze in alcune discipline.

Criteri nel caso di AMMISSIONE CON INSUFFICIENZE:

- Ha conseguito dei miglioramenti, valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale degli apprendimenti.
- Ha mostrato impegno ed interesse e ha frequentato con regolarità le lezioni.
- Nonostante le lacune evidenziate si ritiene che una ripetenza non possa giovare al percorso formativo.
- L'eccessivo divario di età rispetto al gruppo-classe (ripetenze, limiti di adattamento) rende necessario l'orientamento verso il successivo ciclo di istruzione.
- È in situazione di grave disagio, tale da far ritenere non prioritari i risultati scolastici ottenuti per un orientamento formativo che valorizzi le competenze.
- Nella valutazione del percorso evolutivo sono presi in considerazione anche ambiti non prettamente scolastici.
- Presenta condizioni soggettive o fattori specifici che possono aver determinato rallentamenti o difficoltà nel processo di apprendimento

- sarà ammesso gli alunni che hanno conseguito una valutazione del comportamento di almeno sei decimi

Nel caso di ammissione alla classe successiva di alunni con difficoltà e che presentano insufficienze in alcune discipline, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione con l'indicazione delle carenze e la famiglia sarà informata tramite lettera con le dovute indicazioni per il lavoro individuale da svolgere nel periodo estivo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPR 122/2009;
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo nel caso in cui si determinino, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.
- I percorsi didattici personalizzati organizzati dalla scuola per migliorare gli apprendimenti non hanno prodotto esiti apprezzabili.
- Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà.

La non ammissione può essere prevista anche qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, nel caso in cui l'alunno sia incorso nella sanzione disciplinare che comporta l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998) ed esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità.

Il voto relativo al comportamento non viene computato nella media di ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato.

Nel caso di non ammissione alla classe successiva o agli Esami, il Consiglio di classe deve formulare un giudizio dettagliato che consideri il percorso scolastico compiuto dall'alunno e avvertire la famiglia tramite fonogramma e con lettera;

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno scolastico. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.
Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Deroghe previste per casi eccezionali, certi e documentati

Assenze per motivi di salute documentati da apposita certificazione medica

- ricovero ospedaliero;
- grave patologia (assenze ricorrenti o prolungate);
- visite specialistiche ospedaliere o day hospital (anche di un solo giorno);
- terapie sanitarie;
- patologie che impediscono la frequenza scolastica (assenze prolungate di più 15 giorni).

Assenze per motivi personali o di famiglia documentati da dichiarazione sostitutiva o da certificazione dei servizi sociali o del SSN

- Gravi motivi di famiglia (gravi patologie e lutti di familiari entro il 2° grado, separazione dei genitori, trasferimento temporaneo per lavoro o motivi familiari);
- Rientro al luogo di origine per gravi motivi familiari o legali;
- Allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali;
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il

TVIC824008 - A02D64E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004156 - 24/05/2025 - IV - E
consiglio di classe

Assenze per motivi sportivi, artistici o di studio

- attività sportive debitamente documentate organizzate da federazioni aderenti al CONI;
- partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza.

Assenze per motivi religiosi

- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

La deroga potrà essere concessa solo se a giudizio del Consiglio di Classe sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La non ammissione alla classe successiva, in ogni caso, viene concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo di apprendimento positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali e come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza.
Essa sarà proposta quando, nonostante siano stati adottati documentati interventi di recupero e/o sostegno individualizzati, i livelli di apprendimento conseguiti al termine dell'anno scolastico siano, a giudizio del Consiglio di classe, incompatibili con la possibilità di frequentare con profitto la classe successiva.

SI ALLEGANO:

- griglia valutativa disciplinare per la scuola primaria
- griglia valutativa sostegno per la scuola primaria
- griglia valutativa del comportamento per la scuola primaria
- griglia di valutazione del comportamento per la scuola secondaria
- griglia degli obiettivi minimi per il sostegno